

IVA

Prestazioni sanitarie in farmacia: doppia condizione per l'esenzione

di **Marco Bomben**

Le prestazioni sanitarie di “**diagnosi, cura e riabilitazione**” rese in farmacia sono esenti da Iva **esclusivamente** se effettuate da **soggetti abilitati** all'esercizio della professione.

È questo uno dei principali chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione n. 60/E](#) di ieri.

Diversamente dal passato, l'attività delle farmacie non si limita all'erogazione di farmaci ma si estende a ulteriori servizi quali, ad esempio:

1. **prestazioni rese tramite messa a disposizione di operatori socio-sanitari** come infermieri e fisioterapisti;
2. **prestazioni analitiche di prima istanza** rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ed **effettuabili direttamente dal soggetto** tramite apparecchiature automatiche (misurazione della pressione arteriosa, *test* per la glicemia, analisi delle urine ecc.);
3. **prestazioni di supporto all'utilizzo di dispositivi strumentali** per i servizi di secondo livello, in base alle prescrizioni di medici di medicina generale e pediatri ed erogati **avvalendosi anche di personale infermieristico**;
4. servizio di **prenotazione e ritiro dei referti medici** con riscossione dei relativi *ticket*.

L'ampiamiento dei servizi forniti determina il conseguente problema del relativo trattamento ai fini Iva.

Al riguardo appare utile ricordare che, ai sensi dell'[articolo 10, comma 1, n. 18\), del D.P.R. 633/1972](#), sono considerate **esenti dall'imposta** “**le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze**”.

Dalla lettura della norma emerge che **l'esenzione Iva** è subordinata al rispetto di due requisiti, tra loro cumulativi:

- **un requisito oggettivo**: legato alla natura della prestazione (diagnosi, cura e riabilitazione);

- **un requisito soggettivo:** legato a colui che la rende (soggetti abilitati all'esercizio della professione).

Nel caso in cui uno dei due requisiti non risulti soddisfatto, invece, **non è possibile beneficiare di alcuna esenzione.**

Alla luce di tali considerazioni, il documento di prassi di ieri si è espresso sul regime Iva applicabile alle fattispecie citate fornendo le **seguenti precisazioni.**

TIPO DI PRESTAZIONE	REGIME IVA	NOTE
a) prestazioni rese con la messa a disposizione di operatori socio-sanitari	esente	prestazione di diagnosi, cura e riabilitazione resa nell'esercizio di professioni sanitarie
b) prestazioni analitiche di prima istanza	soggetta	prestazioni erogate senza l'intervento di un professionista sanitario
c) supporto all'utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello	esente	prestazione di diagnosi, cura e riabilitazione resa nell'esercizio di professioni sanitarie
d) servizio di prenotazione e ritiro dei referti	soggetta	prestazione di servizi generica

Infine, con riferimento alla certificazione di tali operazioni, l'Agenzia chiarisce che ai sensi dell'[articolo 22, comma 1, n. 4\) del D.P.R. 633/1972](#) **“l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico”**, tra i quali rientrano senz'altro anche le **farmacie**.

Di conseguenza, le stesse potranno certificare le prestazioni effettuate mediante **scontrino “parlante”** contenente la specificazione della **natura, qualità e quantità** dei servizi prestati e l'indicazione del **codice fiscale del destinatario**, in linea con quanto disposto dagli articoli del Tuir che regolano la **deducibilità** e la **detraibilità** dall'Irpef delle spese sanitarie ([articolo 10, comma 1, lettera b\)](#) e [articolo 15, comma 1, lettera c\)](#)).

Convegno di aggiornamento

UNICO 2017: UNICO PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI CAPITALI

Scopri le sedi in programmazione >